



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Promozione negata: il danno alla carriera va risarcito e l'azione esperita entro 10 anni

Autore: Redazione | 10/04/2013



Risarcimento dovuto entro 10 anni, se il datore non motiva il rifiuto alla promozione.

Se il datore di lavoro nega la promozione al proprio dipendente, per preferire invece un altro, deve sempre fornire al primo le **motivazioni** che lo hanno portato a tale scelta e, quindi, deve indicargli i criteri di selezione utilizzati. Ciò al fine consentirgli la possibilità di controllare perché la scelta è ricaduta su di un altro

collega e non su di lui.

Se tale motivazione manca o è insufficiente, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il cosiddetto danno per la **perdita di chance**.

Il lavoratore, frustrato nella legittima aspirazione a una carriera confacente alle proprie possibilità, ha **dieci anni** di tempo per promuovere l'azione contro l'imprenditore responsabile **[2]**.

Il suddetto principio è stato appena chiarito dalla Cassazione **[2]**.

La misura del risarcimento a cui avrà diritto il lavoratore, in caso di esito positivo della causa, può essere determinata anche in via equitativa, ma non in base alle differenze rispetto al maggior reddito che avrebbe conseguito qualora avesse ottenuto la promozione: manca infatti la sicurezza che, se la procedura di selezione fosse stata corretta e trasparente, egli avrebbe ottenuto il posto ambito.

Note

[1] Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale e non extracontrattuale, così come ritenuto da Cass. sent. n. 8443/13. **[2]** Cass. sent. n. 8443 del 5.04.2013.